

Regolamento della Scuola Normale Superiore per la disciplina delle progressioni verticali “straordinarie” ai sensi dell’art. 92 del CCNL 2019/2021 del Comparto Istruzione e Ricerca, siglato in data 18/01/2024.

(emanato con D.D. n. 873 del 2/12/2024)

Articolo 1 – Oggetto, ambito di applicazione e finalità

1. Il presente Regolamento contiene la disciplina delle procedure selettive per la progressione verticale (tra aree) riservate al personale tecnico-amministrativo di ruolo della Scuola Normale Superiore, nella forma c.d. “straordinaria” (o “in deroga”), attivabile in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale ai sensi dell’art. 92 del CCNL 2019/2021 del Comparto Istruzione e Ricerca siglato in data 18.1.2024.
2. Le suddette procedure di progressione verticale straordinaria, di tipo transitorio, possono essere espletate entro il termine del 30 giugno 2026 e sono finalizzate a valorizzare, in funzione delle effettive esigenze organizzative, la professionalità e l’esperienza maturate dal personale e effettivamente utilizzate dalla Scuola, attraverso la verifica - mediante procedura valutativa per titoli e colloquio – dell’acquisizione di competenze e capacità atte a svolgere le attività correlate all’area di inquadramento superiore a quella posseduta, connotate da diverse responsabilità, relazioni, complessità e contenuti delle prestazioni.
3. Le procedure di cui al presente Regolamento, conformemente a quanto previsto dal CCNL 2019/2021 del Comparto Istruzione e Ricerca, non sono previste per l’accesso all’area delle Elevate Professionalità.

Articolo 2 – Attivazione delle procedure

1. Al fine di attivare le progressioni verticali straordinarie la Scuola individua, nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale e dei suoi eventuali aggiornamenti, i posti da destinare a tale modalità assunzionale esplicitandone, secondo le determinazioni degli organi accademici, la prioritaria copertura a valere sulle risorse finanziarie determinate ai sensi dell’art. 1, c. 612, della L. 234/2021 e dell’art. 92, comma 7 del richiamato CCNL 2019/2021 (0,55% del monte salari dell’anno 2018). Per le progressioni effettuate a valere sulle predette risorse dedicate, non trova applicazione la riserva di almeno il 50% dei disponibili destinata all’accesso dall’esterno di cui all’art. 52, c. 1-bis, del D. Lgs. 165/2001.
2. Le procedure sono attivate mediante specifici bandi emanati con decreto del Segretario Generale, i quali devono indicare il numero, l’area giuridica di inquadramento e la struttura di afferenza dei posti oggetto della procedura selettiva determinati in relazione alle funzioni organizzative e/o professionali da svolgere, il termine e le modalità per la presentazione delle domande, i requisiti generali e specifici richiesti per l’ammissione, le modalità di selezione, gli elementi di valutazione con l’indicazione dei punteggi massimi ad essi attribuibili e i criteri da applicare per l’assegnazione dei punteggi, le modalità di formazione della graduatoria di merito ed il punteggio minimo complessivo richiesto per poter essere dichiarato/a vincitore/vincitrice, i motivi di esclusione, le modalità di notifica delle comunicazioni inerenti la selezione, nonché ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile e/o necessario. È onere dei/delle candidati/e produrre tramite autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo le modalità indicate dal bando, i titoli che intendono presentare ai fini della selezione.
3. Il bando di selezione è pubblicato all’Albo online della Scuola con valore di notifica a tutti gli effetti ed è pubblicizzato altresì nell’apposita sezione del sito web (www.sns.it) dedicato alle procedure selettive del personale tecnico amministrativo. La Scuola si riserva l’adozione di ulteriori strumenti di diffusione, anche

per via telematica, del suddetto bando al personale tecnico-amministrativo. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per la presentazione delle domande che non può essere inferiore a 10 giorni decorrenti dalla suddetta data.

Articolo 3 - Requisiti di ammissione

1. La partecipazione alle procedure di progressione verticale straordinaria di cui al presente Regolamento è riservata al personale tecnico-amministrativo della Scuola Normale Superiore che sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in servizio a tempo indeterminato presso la Scuola con inquadramento nell'area immediatamente inferiore a quella per cui si concorre;
- b) non avere subito procedimenti penali con sentenza di condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o di condanna incompatibile con lo status di pubblico dipendente;
- c) non avere subito, negli ultimi due anni, provvedimenti disciplinari superiori alla multa o, per le fattispecie previste dall'art. 25 (Codice disciplinare), comma 3, lett. g) del CCNL 2019/2021, al rimprovero scritto;
- d) con riferimento ai titoli di studio e agli anni di esperienza maturata:

d1) **per la progressione dall'area degli Operatori a quella dei Collaboratori**

- possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado (superiore a quello triennale richiesto dal CCNL 2019/2021 per accedere all'area degli operatori), unitamente a specifiche qualificazioni ove richieste, e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli Operatori e/o nell'equivalente categoria del precedente sistema di classificazione
ovvero
- assolvimento dell'obbligo scolastico e almeno 8 anni di esperienza maturata nell'area degli Operatori e/o nell'equivalente categoria del precedente sistema di classificazione

d2) **per la progressione dall'area dei Collaboratori a quella dei Funzionari**

- possesso di diploma di laurea (DL) conseguito secondo le modalità anteriori all'entrata in vigore del D.M. n. 509/1999, ovvero di laurea (L) conseguita secondo le modalità successive all'entrata in vigore del D.M. n. 509/1999, ovvero di Laurea specialistica (LS) conseguita secondo le modalità successive all'entrata in vigore del suddetto D.M. n. 509/1999 ovvero di Laurea Magistrale (LM) conseguita secondo le modalità di cui al D.M. n. 270/2004 e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area dei Collaboratori e/o nell'equivalente categoria del precedente sistema di classificazione
ovvero
- possesso diploma di scuola secondaria di secondo grado (superiore a quello triennale richiesto dal CCNL 2019/2021 per accedere all'area degli operatori) e almeno 10 anni di esperienza maturata nell'area dei Collaboratori e/o nell'equivalente categoria del precedente sistema di classificazione.

Essendo le procedure temporanee di cui al presente Regolamento tese a valorizzare la professionalità comunque acquisita dal personale interno, i soggetti interessati in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1 saranno ammessi a partecipare alle procedure indipendentemente dal settore professionale di appartenenza e dal possesso di titoli di studio di materie specifiche, salvo che questi ultimi siano richiesti dal profilo oggetto del bando per le inderogabili caratteristiche delle attività professionali da svolgere

2. Per il calcolo del requisito dell'esperienza maturata di cui al precedente comma 1, lett. d), si computa il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato nell'area inferiore a quella per cui si concorre (e/o nell'equivalente categoria del precedente sistema di classificazione) presso la Scuola Normale Superiore e presso altre pubbliche amministrazioni, al netto dei periodi di congedo/aspettativa che per espressa previsione normativa non determinano la maturazione dell'anzianità di servizio.

3. I requisiti di ammissione devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande di partecipazione, fatti salvi i requisiti che devono sussistere anche per l'intera durata della procedura selettiva, fino alla data di eventuale inquadramento nell'area superiore in esito alla stessa. I/le candidati/e sono ammessi/e con riserva alla procedura selettiva. L'accertamento del mancato possesso anche di uno solo dei predetti requisiti ovvero la sussistenza di situazioni insanabili di incompatibilità che non consentano di partecipare alla procedura di selezione ovvero di coprire il posto ai sensi del presente Regolamento e della normativa vigente, comporta l'esclusione dalla procedura in ogni fase del procedimento, con provvedimento motivato del Segretario Generale.

Articolo 4 – Modalità di selezione, elementi e criteri di valutazione

1. La selezione dei/delle candidati/e ai fini del passaggio all'area superiore si fonda sui seguenti elementi di valutazione, per i quali sono previsti un massimo di 100 punti complessivi così distribuiti:
- a) Esperienza maturata nell'area di provenienza (e/o ex categoria): max p. 27 su 100
 - b) Titoli di studio posseduti: max p. 25 su 100
 - c) Competenze professionali acquisite: max p. 48 su 100, di cui max p. 25 riservati ad un colloquio finalizzato a valutare come le competenze professionali possedute ed espresse dai/dalle candidati/e nel colloquio medesimo, siano funzionali al profilo oggetto della progressione verticale.
2. In particolare, la Commissione valuterà i/e candidati/e con riferimento a ciascuno degli elementi di cui al comma 1 attenendosi ai seguenti criteri di valutazione:
- a) **Esperienza maturata nell'area di provenienza (e/o ex categoria)**: servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato nell'area inferiore a quella per cui si concorre (e/o nella ex categoria del precedente sistema di classificazione) presso la Scuola Normale Superiore e presso altre pubbliche amministrazioni, ulteriore rispetto a quello utilizzato come requisito di accesso e al netto dei periodi di congedo/aspettativa che per espressa previsione normativa non determinano la maturazione dell'anzianità di servizio: p.1/anno fino a max p. 27 punti, non considerando ai fini del punteggio le frazioni di anno inferiori a sei mesi e considerando come anno pieno le frazioni uguali o superiori a sei mesi.
 - b) **Titoli di studio posseduti**: sarà valutato, in proporzione al voto conseguito (eccetto l'ipotesi dell'assolvimento dell'obbligo scolastico), il titolo di studio di grado più elevato posseduto dal/dalla candidato/a tra quelli previsti come possibile requisito di accesso alla selezione (vd. *supra* art. 3, comma 1 lett. d), assegnandogli il punteggio di seguito indicato, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo capoverso della presente lett. b):
 - b1) **per la progressione dall'area degli Operatori a quella dei Collaboratori**:
 - assolvimento obbligo scolastico: p. 21;
 - diploma triennale di qualifica professionale: max p. 22 assegnati in proporzione al voto;
 - diploma di scuola secondaria di secondo grado (superiore a quello triennale richiesto dal CCNL 2019/2021 per accedere all'area degli operatori): max p. 23 assegnati in proporzione al voto;
 - laurea triennale (L) o diploma universitario (DU): max p. 24 assegnati in proporzione al voto;
 - laurea specialistica (LS), laurea magistrale (LM), laurea magistrale a ciclo unico o diploma di laurea di cui al vecchio ordinamento (DL): max p. 25 assegnati in proporzione al voto;
 - b2) **per la progressione dall'area dei Collaboratori a quella dei Funzionari**:
 - diploma di scuola secondaria di secondo grado (superiore a quello triennale richiesto dal CCNL 2019/2021 per accedere all'area degli operatori): max p. 23 assegnati in proporzione al voto;
 - laurea triennale (L) o diploma universitario (DU): max p. 24 in proporzione al voto;
 - laurea specialistica (LS), laurea magistrale (LM), laurea magistrale a ciclo unico o diploma di laurea

di cui al vecchio ordinamento (DL): max p. 25 in proporzione al voto.

Il punteggio dei titoli di studio da assegnare "in proporzione al voto" è così calcolato: in caso di diploma triennale di qualifica professionale oppure di diploma di scuola secondaria di secondo grado, punteggio = voto di diploma/100xpunteggio massimo previsto, oppure voto di diploma/60xpunteggio massimo previsto (in caso di sistema di voto previgente); in caso di L (o DU), LS, LM, laurea a ciclo unico, DL, punteggio = voto/110xpunteggio massimo previsto, indipendentemente dall'eventuale conseguimento della lode.

Qualora il/la candidato/a possieda più titoli di studio tra i predetti, non si dà luogo a cumuli di punteggio valutandosi solo il titolo di studio di grado più elevato posseduto, fatta salva l'ipotesi in cui il punteggio derivante da tale valutazione sia inferiore a quello conseguibile dal/dalla stesso/a candidato per titoli di studio, da esso/a posseduti, di grado inferiore; in tal caso verrà assegnato al/alla candidato/a il punteggio più elevato dal/dalla medesimo/a conseguibile con la valutazione dei propri titoli di grado inferiore.

- c) **Competenze professionali pertinenti acquisite:** si considerano a tal fine, secondo quanto specificato dai bandi:
- c1) formazione certificata svolta negli ultimi 10 anni, ivi compresa quella relativa alle competenze informatiche e linguistiche: fino a max punti 10 complessivi;
 - c2) incarichi riconducibili alle seguenti tipologie: fino a max punti 10 complessivi da attribuire come indicato a fianco di ciascuna tipologia:
 - titolarità per almeno 3 anni di incarichi di responsabilità ex art. 91, comma 3 del CCNL del 16.10.2008 e di posizioni organizzative e professionali ex art. 87 del CCNL del 18.1.2024 e/o incarichi analoghi rivestiti presso altre pubbliche amministrazioni ai sensi dei rispettivi CCNL, formalmente conferiti: 10 punti (in caso di periodi inferiori a tre anni, il punteggio sarà proporzionalmente ridotto);
 - titolarità per almeno 3 anni di incarichi di responsabilità e/o funzione specialistica ex art. 91 comma 1 del CCNL del 16.10.2008 e indennità di specifiche responsabilità ex art. 117 del CCNL del 18.1.2024, e/o incarichi analoghi rivestiti presso altre pubbliche amministrazioni ai sensi dei rispettivi CCNL, formalmente conferiti: 5 punti (in caso di periodi inferiori a tre anni, il punteggio sarà proporzionalmente ridotto);
 - coordinamento di gruppi di obiettivo progettuale ex art. 4 Regolamento premialità SNS: 1 punto per ogni progetto
 - docenze interne alla Scuola e/o all'amministrazione di appartenenza in materie coerenti con il profilo: max punti 3 in base al numero degli incarichi
 - c3) titoli di studio superiori a quelli previsti come possibili requisiti: fino a max punti 2 complessivi, come di seguito indicato:
 - master I livello: punti 0,8
 - master II livello: punti 1
 - dottorato/diploma di specializzazione: punti 2
 - abilitazioni professionali utili per la posizione: punti 0,5
 - c4) idoneità in concorsi interni ed esterni indetti da Amministrazioni Pubbliche per posizioni di area (o ex categoria) pari o superiore a quella oggetto del presente bando: 0,5 per ogni idoneità, fino max punti 1
 - c5) colloquio: le materie e le competenze, anche trasversali, oggetto del colloquio, al quale sono riservati massimo 25 punti, sono specificate dai bandi e sono dimensionate in relazione ai livelli di professionalità necessaria per svolgere, nell'ambito della struttura organizzativa indicata, le attività richieste dall'area superiore. I criteri di valutazione sono specificati dalla Commissione in sede di riunione preliminare.
3. L'assegnazione del punteggio da parte della Commissione esaminatrice agli elementi di valutazione di cui alle lettere a), b) e da c1) a c4) del presente articolo avviene prima del colloquio, in ottemperanza ai criteri

specificati nella seduta preliminare, ed il punteggio complessivo sarà reso noto agli/alle interessati/e prima del relativo svolgimento. Riguardo alle modalità di svolgimento del colloquio, al quale i/le candidate saranno convocati/e con almeno 7 giorni di preavviso, trovano applicazione – in quanto compatibili - le disposizioni di cui all'art. 6 commi da 2 a 4 del "Regolamento della Scuola per la disciplina delle progressioni verticali ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001 riservate al personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso la Scuola Normale Superiore" emanato con D.D. n. 867/2023 e s.m.i.

Art.5 - Commissione esaminatrice

1. Le Commissioni esaminatrici sono costituite da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, che siano esperti di provata competenza in relazione alle materie e al profilo oggetto della selezione, e da un/a segretario/a, integrati se necessario con membri aggiunti per l'eventuale accertamento di lingua straniera e/o per le materie speciali.
2. I membri della Commissione sono scelti, di norma, tra dirigenti e personale tecnico e amministrativo della Scuola, di cui massimo due responsabili dell'area/servizio/struttura interessata dai posti oggetto del bando e almeno un soggetto esperto appartenente ad altra struttura organizzativa della Scuola, ferma restando la possibilità di individuare uno o più membri tra docenti/ricercatori della Scuola, tenendo conto prioritariamente della professionalità e della competenza possedute in relazione alle materie/profilo richiesto.
3. In caso di membri scelti tra il personale tecnico-amministrativo:
 - essi non possono appartenere ad un'area inferiore a quella relativa al posto oggetto della selezione;
 - il/la Presidente della Commissione non può comunque appartenere ad un'area inferiore a quella dei funzionari;
 - le funzioni di segretario/a sono svolte da un'unità di personale tecnico e amministrativo della Scuola di area non inferiore a quella dei collaboratori, seguendo criteri di rotazione.Il/la Presidente e/o i membri delle Commissioni possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza, nei limiti previsti dalla normativa per tempo vigente, che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la professionalità richiesta. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è comunque consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando.
4. I membri delle Commissioni esaminatrici sono nominati/e con provvedimento del Segretario Generale nel rispetto delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente. Tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 35, 35-bis e 57 del D. Lgs.165/2001 in materia di incompatibilità e di pari opportunità, non possono in ogni caso far parte delle commissioni esaminatrici i/le componenti degli Organi di governo della Scuola, ivi compreso il Segretario Generale, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali e coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. Salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle Commissioni esaminatrici è riservato alle donne.
5. Possono essere nominati in via definitiva i/le supplenti tanto per il Presidente che per i singoli membri della Commissione. I/le supplenti intervengono alle sedute della Commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi.
6. Il provvedimento di nomina della Commissione e di eventuali membri aggiunti è pubblicato all'Albo on line della Scuola e pubblicizzato nell'apposita sezione del sito web dedicata alla procedura selettiva. Da tale provvedimento devono risultare il ruolo e la professionalità dei componenti la Commissione.
7. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e per ogni seduta il/la

segretario/a dovrà redigere un verbale da cui risultino descritte tutte le fasi della procedura seguita. La commissione deve procedere, alla presenza di tutti i membri, alla determinazione dei criteri per la valutazione nel rispetto di quanto previsto dal bando, all'attribuzione del relativo punteggio ai/alle candidati/e, all'espletamento dei colloqui ed alla formulazione della graduatoria di merito.

8. I lavori della Commissione devono concludersi con la consegna all'ufficio competente degli atti e dei verbali, di cui fanno parte integrante le valutazioni dei titoli e del colloquio, nonché la formazione della graduatoria di merito, entro tre mesi dalla data del provvedimento di nomina della Commissione, salva diversa specificazione nello stesso. Il termine può essere prorogato per comprovati motivi segnalati dal/dalla Presidente della Commissione.

Articolo 6 – Graduatoria, approvazione degli atti e assunzione dei vincitori

1. La graduatoria di merito è formata secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun/a candidato/a risultante dalla somma del punteggio riportato nella valutazione dei titoli di cui alle lettere a), b) e da c1) a c4) dell'art. 4 comma 2 e del colloquio di cui alla lett. c5) dello stesso art. 4, comma 2. In caso di parità di punteggio complessivo, prevale il/la candidato/a con maggiore anzianità nell'area di appartenenza, in caso di ulteriore parità il/la più giovane di età. Sono dichiarati/e vincitori/vincitrici, nei limiti dei posti oggetto di ciascuna selezione, i/le candidati/e utilmente collocati/e in graduatoria che abbiano conseguito un punteggio superiore a 50 punti su 100.
2. Accertata la regolarità formale dei lavori svolti dalla Commissione esaminatrice, gli atti e la graduatoria di merito sono approvati con provvedimento del Segretario Generale che contestualmente dichiara i soggetti vincitori della procedura selettiva in relazione ai posti banditi. Il predetto provvedimento è pubblicato all'Albo ufficiale on line della Scuola e pubblicizzato nella sezione del sito web dedicato alla selezione. Dalla data della pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.
3. La graduatoria ha durata di tre mesi e può essere utilizzata esclusivamente per la copertura dei posti oggetto di selezione in caso di mancata presa di servizio dei soggetti vincitori; tale graduatoria in nessun caso può dare luogo ad ulteriori utilizzi e scorrimenti per ricoprire eventuali ulteriori posti che si rendano vacanti presso la Scuola oltre a quelli oggetto della selezione.
4. Il personale inquadrato nella categoria immediatamente superiore a seguito della procedura selettiva di cui al presente Regolamento è esonerato dallo svolgimento del periodo di prova in conformità a quanto disposto dal vigente C.C.N.L. di comparto.

Art. 7 - Disposizioni finali e transitorie ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni normative con esso compatibili, nonché alle disposizioni del C.C.N.L. di comparto in vigore al momento della pubblicazione del bando di indizione delle procedure di cui al presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento, emanato con Decreto del Direttore della Scuola, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo ufficiale on line ed è consultabile sulle pagine web del sito istituzionale della Scuola.